Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 3 NOVEMBRE 1982:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 ottobre 1982, n. **795**.

Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, 27 dicembre 1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Art. 36. - (*Indennità per i giudici popolari*). — Ai giudici popolari spetta un'indennità di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

L'indennità prevista dal comma precedente è aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze; è aumentata a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive.

Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Ai giudici popolari è corrisposta un'indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione ».

Art. 2.

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura delle indennità previste dall'articolo 36, primo e secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive L. 355.064.421 annue, fa carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1982 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1982, n. **796**.

Interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediati interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di navigazione e di armamento assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1982 e 25 maggio 1982 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 52, 63 e 146, rispettivamente, del 23 febbraio 1982, del 5 marzo 1982 e del 29 maggio 1982, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° agosto 1982, una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma precedente per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 12 mesi.

Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Alla corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

Art. 2.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Ministero del tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 4 miliardi. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982.

Art. 3.

All'onere di cui all'articolo 1 del presente decreto si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA — ANDREATTA — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1982
Atti di Governo, registro n. 43, *foglio n.* 26

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 ottobre 1982.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli enti e dalle imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli enti e dalle imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione, relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1981 dagli enti e dalle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro i danni e le operazioni di capitalizzazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la riassicurazione.

L'aliquota per gli oneri di gestione degli enti di gestione fiduciaria è stabilita nella misura del 15 per cento per i conferimenti acquisiti dagli enti stessi nell'esercizio 1981.

Roma, addì 5 ottobre 1982

Il Ministro: MARCORA

(5222)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 13 settembre 1982.

Aggiornamento delle zone sismiche della regione Abruzzo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 dicembre 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975 recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecni-

che per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge numero 64/1974 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che con voto n. 166/181 espresso nell'adunanza del 10 aprile 1981, che qui si richiama, sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di studio incaricata dello aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e della attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei comuni della regione Abruzzo elencati in dispositivo;

Sentita la regione Abruzzo che ha espresso parere favorevole al riguardo con delibera del consiglio regionale n. 73/4 in data 12 maggio 1982, trasmessa con nota 1° luglio 1982, n. 12124/LL.PP., della giunta regionale;

Considerato che per i comuni di Roio del Sangro (Chieti) e Teramo si è reso necessario sentire nuovamente il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9, le zone della regione Abruzzo comprendenti i territori dei seguenti comuni:

PROVICIA DI CHIETI

S = 9

Archi
Bomba
Bucchianico
Carunchio
Casalincontrada
Castel Frentano
Castelguidone
Castiglione Messer Marino
Celenza sul Trigno
Colledimezzo
Fara Filiorum Petri
Filetto
Fraine
Guilmi
Liscia
Montazzoli
Monteferrante
Orsogna
Palmoli
Perano
Pietraferrazzana
Pretoro
Roccaspinalveti
Rosello
San Buono
San Giovanni Lipioni
Sant'Eusanio del Sangro
Schiavi di Abruzzo
Tornareccio
Torrebruna
Villa Santa Maria

PROVICIA DI PESCARA

S = 9

Cepagatti
Loreto Aprutino
Nocciano
Penne
Pianella
Picciano
Rosciano

PROVINCIA DI TERAMO

S = 9

Castiglione Messer Raimondo
Castilenti
Cortino
Pietracamela
Rocca Santa Maria
Valle Castellana

Art. 2.

Sono confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, col grado di sismicità S = 12 le zone della regione Abruzzo comprendenti i territori dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI CHIETI

S = 12

Altino
Borrello
Casacanditella
Casoli
Civitella Messer Raimondo
Fara San Martino
Gamberale
Gessopalena
Guardiagrele
Lama dei Peligni
Lettopalena
Palena
Palombaro
Pennadomo
Pennapiedimonte
Pizzoferrato
Rapino
Roccamontepiano
Roccascalegna
San Martino sulla Marrucina
Taranta Peligna
Torricella Peligna

PROVINCIA DE L'AQUILA

S = 12

Aielli
Anversa degli Abruzzi
Ateleta
Avezzano
Balsorano
Bisegna
Bugnara
Campo di Giove
Canistro
Cansano
Capistrello
Castel di Ieri
Castel di Sangro
Castellafiume
Castelvecchio Subequo
Celano
Cerchio
Civita D'Antino
Civitella Roveto
Cocullo
Collarmele
Collelongo
Corfinio
Gioia Dei Marsi
Goriano Sicoli
Introdacqua
Lecce dei Marsi
Luco Dei Marsi
Magliano De' Marsi
Massa D'Albe
Morino
Ortona Dei Marsi
Ortucchio
Ovindoli
Pacentro
Pescasseroli
Pescina
Pettorano Sul Gizio
Pratola Peligna
Raiano
Rivisondoli
San Benedetto dei Marsi
Sante Marie
S. Vincenzo Valle Roveto

Scurcola Marsicana
Sulmona
Trasacco
Villa Vallelonga
Vittorito

PROVINCIA DI PESCARA

S = 12

Abbateggio
Bolognano
Caramanico Terme
Castiglione a Casauria
Lettomanoppello
Manoppello
Pescosansonesco
Roccamorice
Salle
S. Eufemia a Maiella
S. Valentino in Abruzzo Citeriore
Serramonacesca
Tocco da Casauria
Torre de' Passeri

Art. 3.

Sono confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, col grado di sismicità S = 9, le zone della regione Abruzzo comprendenti i territori dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI CHIETI

S = 9

Civitaluparella
Colledimacine
Fallo
Montebello sul Sangro
Montelapiano
Montenerodomo
Quadri

PROVINCIA DE L'AQUILA

S = 9

Acciano
Alfedena
Barete
Barisciano
Barrea
Cagnano Amiterno
Calascio
Campotosto
Capestrano
Capitignano
Caporciano
Cappadocia
Carapelle Calvisio
Carsoli
Castel Del Monte
Castelvecchio Calvisio
Civitella Alfedena
Collepietro
Fagnano Alto
Fontecchio
Fossa
Gagliano Aterno
L'Aquila
Lucoli
Molina Aterno
Montereale
Navelli
Ocre
Ofena
Opi
Oricola
Pereto
Pescocostanzo
Pizzoli
Poggio Picenze
Prata D'Ansidonia
Prezza
Roccacasale
Rocca di Botte
Rocca di Cambio
Rocca di Mezzo
Rocca Pia
Roccaraso
S. Benedetto in Perillis
S. Demetrio ne' Vestini
San Pio delle Camere
Sant'Eusanio Forconese
S. Stefano di Sessanio
Scanno
Scontrone
Scoppito
Secinaro
Tagliacozzo
Tione degli Abruzzi
Torninparte
Villalago
Villa Sant'Angelo
Villa S. Lucia degli Abruzzi
Villetta Barrea

PROVINCIA DI PESCARA

S = 9

Alanno
Bussi Sul Tirino
Brittoli
Carpineto della Nora
Catignano
Civitaquana
Civitella Casanova
Corvara
Cugnoli
Elice
Farindola
Montebello di Bertona
Pietranico
Popoli
Scafa
Turrivalignani
Vicoli
Villa Celiera

PROVINCIA DI TERAMO

S = 9

Ancarano
Arsita
Basciano
Bisenti
Campli
Castel Castagna
Castelli
Cellino Attanasio
Cermignano
Colledara
Controguerra
Corropoli
Crognaleto
Fano Adriano
Isola del Gran Sasso
Montorio al Vomano
Nereto
Penna Sant'Andrea
Sant'Egidio alla Vibrata
Teramo (per la fraz. Villa Vomano)
Torano Nuovo
Torricella Sicura
Tossicia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(5204)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1982, n. **797.**

Delega al prefetto della provincia di Vercelli ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa per quanto concerne la « Fondazione Giovanni, Francesca e Carolina Pessina », in Vercelli.

N. 797. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene delegato al prefetto della provincia di Vercelli l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti alla personalità giuridica della « Fondazione Giovanni, Francesca e Carolina Pessina », in Vercelli, sia per quanto concerne l'accettazione di donazioni, lasciti ed eredità e l'acquisto di beni immobili.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1982
Registro n. 29 *Beni culturali, foglio n.* 135

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'area industriale di Acerra — progetto PS 3/122 — Disinquinamento del Golfo di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.M. Industria Poligrafica Meridionale con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lenco Italia con sede legale in Osimo (Ancona), S.p.a. Lenco Motori con sede in Osimo, S.p.a. Lenco MI-FI international con sede in Osimo S.p.a. Micromeccanica Marchigiana con sede in Osimo, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.n.c. F.lli Grandis Impianti di Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pirelli — unità produttive Uff. Cent. Gestione unità Centralizzate, Divisione prodotti diversificati, Azienda Articoli Tecnici Azienda Accessori industriali, Azienda Seregno, è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euroinox con sede e stabilimento in Terni, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stern con sede e stabilimento in Cologna (Brescia), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Ruggeri con sede e stabilimento in Montichiari (Brescia), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli Genova con sede in Genova, è prolungata al 27 giugno 1982. Si appicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palini Industrie Legno con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma), è prolungata al 24 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Luana dei Fratelli Braconi Gaetano e Carlo con sede e stabilimento in Corridonia (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1981 al 17 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GEC - Grafica Editoriale Cartografica di Roma, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di un trimestre. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Omnia di San Antioco (Cagliari), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tec-Friuli di Cormons (Gorizia), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tec-Friuli di Cormons (Gorizia), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Agricola Calabrese S.A.C. stabilimento di Taranto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Agricola Calabrese S.A.C. stabilimento di Taranto, è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Paolo Sisac di Roma, è prolungata al 23 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Paolo Sisac di Roma, è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla «Gaami» S.r.l. con sede in Milano e stabilimento in Nova Milanese (Milano), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla «Gaami» S.r.l. con sede in Milano e stabilimento in Nova Milanese (Milano) è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Fratelli Onofri Brescia con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia) è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri Brescia con sede e stabilimento in Nigoline, frazione di Cortefranca (Brescia), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo Auto, con sede in Napoli e stabilimenti in Arese e Portello (Milano) e Pomigliano d'Arco (Napoli) e filiali nazionali di vendita, è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo Auto, con sede in Napoli e stabilimenti in Arese e Portello (Milano) e Pomigliano d'Arco (Napoli) e filiali nazionali di vendita, è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IM.SI con sede in Genova Pontedecimo, è prolungata al 25 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IM.SI con sede in Genova Pontedecimo, è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Magis 71 S.n.c. di Ariccia ora Magis 81 di Ariccia (Roma), è prolungata al 15 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Magis 71 di Ariccia ora Magis 81 S.n.s. di Ariccia (Roma), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasta Puddu di Cagliari, è prolungata al 7 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasta Puddu di Cagliari, è prolungata al 7 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Delta di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 28 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Delta di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 28 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Faber di Fabriano, stabilimento di Cerreto D'Esi (Ancona) e Sigillo (Perugia), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Faber di Fabriano, stabilimento di Cerreto D'Esi (Ancona) e Sigillo (Perugia), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nova Games con sede in Bosio (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nova Games di Bosio (Alessandria), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nova Games di Bosio (Alessandra), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5145)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel testo allegato al decreto ministeriale 20 agosto 1982 recante modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 15 settembre 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 25, lettera *d*), il riferimento esatto non è al punto 15) dell'art. 19, bensì al punto 16) dello stesso articolo;

all'art. 26, secondo comma, la dicitura esatta è «... Della comunicazione dovrà *darsi* atto a verbale» e non «... Della comunicazione dovrà *farsi* atto a verbale»;

all'art. 30:

alla lettera *d*), il termine « dettagliato » è stato stampato con una sola t;

alla lettera *i*), la dicitura esatta è «... nei limiti e con le modalità *dal* medesimo stabiliti ...» e non «... nei limiti e con le modalità *del* medesimo stabiliti ...»;

all'ultimo comma, la dicitura esatta è «... e dell'assenza o dell'impedimento di chi doveva precedere nell'ordine alla sostituzione» e non «... e dell'assenza dell'impedimento di chi doveva precedere nell'ordine alla sostituzione»;

all'art. 34:

al punto 6, lettera *d*), non è stata inserita una virgola dopo la dicitura «... anche sotto forma di apertura di credito»;

al secondo comma, la dicitura esatta è «Le *linee* di credito dirette per cassa e di firma ...» e non «Le *lire* di credito dirette per cassa e di firma ...»;

al terzo comma, non sono stati inseriti i trattini, atti ad indicare un inciso, prima e dopo la dicitura «... mediante fidejussione o altre coperture assicurative ...».

(5216)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « Siderocemento - Impresa generale per costruzioni », in Milano.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 97.506.500 dovuto dalla S.r.l. « Siderocemento - Impresa generale per costruzioni », in Milano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Milano è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5085)

CONCORSI ED ESAMI

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici a posti di veterinario, di segretario, di segretario di ragioneria, di guardia di sanità, di commesso e di operaio chimico specializzato.

Con decreto n. 20163/Pr.I del 26 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1982, registro n. 2, foglio n. 38, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione del 19 ottobre 1982, n. 48, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a nove posti di veterinario, carriera direttiva, presso l'ufficio del veterinario di confine. Di detti posti due sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano e sette posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Di essi un posto è riservato al personale della carriera di concetto del Ministero della sanità in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 19 ottobre 1982.

Con decreto n. 20153/Pr.I del 15 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1982, registro n. 2, foglio n. 54, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione del 12 ottobre 1982, n. 47, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a cinquantaquattro posti di segretario, carriera di concetto, presso le dogane e imposte indirette. Di detti posti uno è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano, quarantanove sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro posti sono riservati al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 12 ottobre 1982.

Con decreto n. 20156/Pr.I del 26 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1982, registro n. 2, foglio n. 34, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione del 19 ottobre 1982, n. 48, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a quattro posti di segretario di ragioneria, carriera di concetto, presso il commissariato del Governo di Bolzano. Di detti posti uno è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 19 ottobre 1982.

Con decreto n. 20170/Pr.I del 26 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1982, registro n. 2, foglio n. 35, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione del 19 ottobre 1982, n. 48, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a dieci posti di guardia di sanità presso l'ufficio del veterinario di confine. Di detti posti tre sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano e sette posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 19 ottobre 1982.

Con decreto n. 20154/Pr.I del 15 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1982, registro n. 2, foglio n. 39, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione del 12 ottobre 1982, n. 47, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a ventidue posti di commesso, carriera ausiliaria, presso le dogane e imposte indirette. Di detti posti cinque sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano, sedici posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto è riservato al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 12 ottobre 1982.

Con decreto n. 20172/Pr.I del 26 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1982, registro n. 2, foglio n. 40, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione del 19 ottobre 1982, n. 48, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a due posti di operaio chimico specializzato, carriera ausiliaria, presso l'ufficio del veterinario di confine. Detti posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 19 ottobre 1982.

(5288)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6, IN L'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia presso il centro sociale per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie respiratorie de L'Aquila.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia presso il centro sociale per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie respiratorie de L'Aquila.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(664/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1982, n. **29**.

Normativa transitoria per accelerare gli interventi delle comunità montane relativi alle risorse finanziarie già assegnate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed ambiti di applicazione della legge

Con la presente legge sono determinate nuove procedure per l'approvazione dei programmi e per la redazione e l'approvazione dei progetti esecutivi delle comunità montane, nelle more del perfezionamento di una più organica disciplina della materia.

Le procedure di cui al precedente comma si applicano ai programmi ed ai progetti esecutivi redatti con riferimento all'art. 8 della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 82, alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 48 ed all'art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Sono, altresì, regolamentati i relativi flussi finanziari.

Le norme della presente legge sono volte ad accelerare la realizzazione dei programmi delle comunità montane.

Art. 2.

Approvazione dei programmi

A modifica delle disposizioni contenute nelle leggi regionali 1° ottobre 1979, n. 82 e 2 giugno 1980, n. 48, le comunità montane, in attuazione delle deliberazioni regionali che approvano gli ambiti progettuali di intervento e determinano i finanziamenti per gli esercizi 1980 e 1981, devono presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i relativi programmi secondo le indicazioni contenute in apposite istruzioni regionali emanate dall'assessorato regionale competente e di cui è informata la commissione consiliare permanente competente.

Le comunità montane che abbiano già fornito per la definizione degli ambiti progettuali documentazione idonea ad individuare gli interventi previsti negli stessi ambiti sono autorizzate con provvedimento dell'assessorato regionale competente a derogare alla presentazione dei programmi di cui al precedente comma ed a procedere alla redazione dei progetti esecutivi con le modalità indicate al successivo art. 3.

Per accelerare i tempi di definizione delle procedure ed in analogia a quanto previsto per altre materie della vigente legislazione regionale, l'assessorato regionale competente comunica al presidente della commissione consiliare permanente competente i programmi ricevuti dalle comunità montane.

Qualora gruppi consiliari facciano richiesta di esame dei programmi, il presidente della commissione consiliare permanente competente richiede all'assessorato regionale competente l'inoltro degli atti e, acquisitili, provvede ad inserire l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione della commissione.

La giunta regionale provvede all'approvazione, anche parziale, od alla reiezione dei programmi entro sessanta giorni dall'acquisizione degli stessi da parte della Regione a meno che non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma. Nel caso in cui tali condizioni ricorrano, le determinazioni della giunta regionale in ordine ai programmi sono adottate entro trenta giorni dalla comunicazione del parere della commissione consiliare permanente competente.

La procedura di cui ai precedenti commi si riferisce anche, in quanto applicabile, all'approvazione dei programmi redatti in attuazione dell'articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, finanziati con i fondi C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica), riferiti all'anno 1977, e con i fondi di cui alla legge regionale 24 marzo 1979, n. 20.

Art. 3.

Redazione ed approvazione dei progetti esecutivi

Le comunità montane redigono ed approvano sulla base dei programmi di cui al precedente art. 2 i progetti esecutivi; successivamente inoltrano alla Regione il provvedimento deliberativo di approvazione nel quale sono espresse valutazioni di conformità dei progetti ai programmi a suo tempo approvati dalla Regione.

La redazione dei progetti esecutivi da parte delle comunità montane è regolata dalle procedure previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, in materia di opere e lavori pubblici e dalle norme vigenti per gli altri settori di intervento.

L'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche, comprese nei programmi di cui alla presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, d'urgenza ed indifferibilità delle opere stesse, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

Le comunità montane valuteranno, d'intesa con i comuni nel cui ambito territoriale l'opera ricade ed in relazione ad esigenze di economicità di gestione, l'opportunità di delegare ai comuni stessi la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti esecutivi.

Per la progettazione e direzione tecnica dei lavori di prestazione le comunità montane possono avvalersi degli ispettorati ripartimentali delle foreste; agli ispettorati non può essere affidata la realizzazione dei progetti esecutivi riguardanti i medesimi lavori.

Art. 4.

Erogazione della spesa

Con l'approvazione, anche parziale, dei programmi di cui al precedente art. 2 sono autorizzati lo svincolo e l'accreditamento del 10 per cento della somma relativa agli interventi ammessi.

L'erogazione delle restanti somme da parte della Regione è disposta, per le opere e lavori pubblici, con la procedura di cui all'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88; per gli altri settori di intervento con ulteriore acconto del 50 per cento a presentazione degli atti idonei a documentare le caratteristiche dell'intervento stesso, e con il saldo del restante 40 per cento, o della minore spesa necessaria, previo invio degli atti deliberativi di liquidazione della spesa e del relativo rendiconto. Le deliberazioni di liquidazione della spesa devono indicare anche la somma ammessa a contributo.

Gli accreditamenti di cui al presente articolo sono disposti con le medesime modalità a favore dei comuni nel caso in cui ricorrano le condizioni del quarto comma del precedente art. 3. Le comunità montane relative saranno informate di dette operazioni.

Al termine di ogni semestre, l'assessore regionale competente riferisce alla commissione consiliare permanente competente sui risultati ottenuti a seguito della graduale attuazione degli interventi e sullo stato di attuazione delle opere.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 agosto 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 *agosto* 1982.

(5235)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 agosto 1982, n. **13-75**/Legisl.

Modifica dell'art. 9 e della tabella A allegata del regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, recante « Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario. Istituzione del dizionario toponomastico trentino », approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Legisl.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 19 *ottobre* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 4 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg.;

Vista la necessità di aggiornare i compensi orari fissati nel primo comma dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg. e di sostituire la tabella *A* allegata allo stesso decreto del presidente della giunta provinciale con altra tabella riportante le conseguenti modifiche nelle parti « compenso orario » e « competenza corrisposta »;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 6835 di data 18 giugno 1982;

Decreta:

1) Al primo comma dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg. le parole «... Lire 5.000 + I.V.A. ...» e «... Lire 8.000 + I.V.A. ...» sono rispettivamente sostituite dalle parole «... Lire 5.800 + I.V.A. ...» e «... Lire 9.300 + I.V.A. ...»;

2) La tabella *A* allegata al decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg. è sostituita dalla seguente:

Tipo di scheda	Tempo medio di compilazione	Compenso orario	Competenza corrisposta
E 1	ore 1 e mezza	L. 9.280	L. 13.920
E 2	ore 0,30'	L. 9.280	L. 4.640
R 1	ore 0,45'	L. 5.800	L. 4.350
R 2	ore 0,15'	L. 5.800	L. 1.450
R 3	ore 0,30'	L. 5.800	L. 2.900

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 6 agosto 1982

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti addì 7 *ottobre* 1982
Registro n. 43, *foglio n.* 140

(5200)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1982, n. **14-76**/Legisl.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte concernente l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali e dell'assemblea dell'E.S.A.T.

(*Pubblicato nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 20 *settembre* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 50 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, che modifica la legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8541 del 6 agosto 1982;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte concernente l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali e dell'assemblea dell'E.S.A.T., che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 13 agosto 1982

Il presidente: MENGONI

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte concernente l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali e dell'assemblea dell'E.S.A.T.

Art. 1.

Disposizioni generali

I seggi elettorali sono istituiti nei comuni con almeno 50 elettori ed eccezionalmente, per ovviare a situazioni di particolare disagio, anche negli altri comuni. A tal fine si ha riguardo al numero degli aventi diritto al voto risultante in ciascuna lista elettorale comunale approvata ai sensi del successivo art. 2.

La votazione è fissata in un giorno coincidente con la domenica ed ha inizio alle ore 8 e si protrae fino alle ore 17 del giorno medesimo.

Art. 2.

Liste elettorali

Le liste elettorali, relative alle elezioni dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali e dell'assemblea dell'E.S.A.T., di cui agli articoli 55 e 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono distinte per comune.

Le liste elettorali comunali vengono distinte per seggio nel caso di più seggi nell'ambito dello stesso comune ai sensi della lettera *b*) del successivo art. 3.

Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali comunali e di seggio si ha riguardo al domicilio dell'elettore accertato con riferimento alla sede del centro aziendale risultante dalla scheda conoscitiva di cui all'art. 78 della citata legge provinciale n. 39/76.

Le liste elettorali, predisposte a cura dell'E.S.A.T., devono contenere, per ciascun elettore avente diritto al voto, le seguenti indicazioni:

Il numero progressivo, secondo l'ordine alfabetico del cognome dell'elettore;

il cognome, nome, data di nascita e domicilio delle persone fisiche titolari del diritto elettorale;

denominazione ufficiale delle cooperative o altre forme associative quale risulta dall'albo, con la indicazione del cognome, nome, data di nascita e domicilio del legale rappresentante delegato ad esprimere il voto.

Le liste elettorali comunali sono approvate dal comitato esecutivo dell'E.S.A.T. almeno un mese prima della data di indizione delle elezioni e sono trasmesse — con allegato un apposito manifesto, nel quale dovranno essere indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati — ai sindaci che, entro cinque giorni dal ricevimento, ne curano l'affissione agli albi comunale e frazionali per la durata di dieci giorni consecutivi: entro i successivi cinque giorni gli interessati possono presentare reclami al Comitato esecutivo, inviati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede dell'E.S.A.T.

Il comitato esecutivo dell'E.S.A.T. entro i successivi dieci giorni decide, con provvedimento motivato, in ordine ai reclami ed approva le liste elettorali comunali in via definitiva.

Il presidente dell'E.S.A.T., almeno dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni, provvede all'inoltro alla commissione elettorale centrale di un esemplare di tutte le liste elettorali, a ciascuna commissione elettorale comprensoriale di un esemplare delle liste elettorali del rispettivo comprensorio.

Le liste elettorali recano la firma del presidente dell'E.S.A.T.

Art. 3.

Indizione delle elezioni

Con il provvedimento di indizione delle elezioni il presidente dell'E.S.A.T. fissa la data delle votazioni e provvede altresì a:

a) indicare i comuni sede dei seggi;

b) determinare per ciascuno dei comuni di cui alla precedente lettera *a)* il numero dei seggi, tenuto conto della consistenza degli elettori;

c) determinare i seggi presso i quali nell'ambito del comprensorio esprimono il voto gli elettori dei comuni dove non sono costituiti seggi, tenuto conto delle località di più agevole accesso.

Art. 4.

Comunicazione del provvedimento di indizione delle elezioni

Il presidente dell'E.S.A.T. comunica il provvedimento di indizione delle elezioni alla giunta provinciale, alle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia, ai sindaci dei comuni nel cui territorio gli elettori hanno domicilio ai sensi del terzo comma dell'art. 2; i sindaci ne danno avviso agli elettori, mediante affissione agli albi comunale e frazionali, del provvedimento di indizione riprodotto a cura dell'E.S.A.T. su manifesto.

Art. 5.

Certificati elettorali

Il presidente dell'E.S.A.T., entro il decimo giorno antecedente quello fissato per la votazione, provvede a inviare presso il domicilio come indicato al precedente art. 2, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i certificati elettorali agli elettori iscritti nelle liste elettorali.

Nel giorno delle elezioni, gli elettori, che non avessero ricevuto il certificato elettorale o lo avessero smarrito, possono ottenere dal presidente del seggio, cui sono stati assegnati, un duplicato dello stesso.

Il certificato elettorale indica il seggio al quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione.

Art. 6.

Commissioni elettorali

Entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, vengono nominate dal presidente dell'E.S.A.T. presso la sede centrale dell'ente una commissione elettorale centrale e, presso le sedi di ciascuno dei comitati agricoli comprensoriali, una commissione elettorale comprensoriale, per lo svolgimento degli adempimenti e delle operazioni che il presente regolamento affida alle commissioni medesime.

La commissione elettorale centrale è composta:

a) dal direttore dell'E.S.A.T., con funzioni di presidente;

b) da un dipendente dell'E.S.A.T., scelto anche tra il personale che si trovi nella posizione di comando presso l'E.S.A.T. con funzioni di vicepresidente;

c) da un rappresentante designato, tra gli iscritti nelle liste elettorali, da ciascuna delle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia le cui liste abbiano ottenuto, nella precedente elezione, candidati eletti tra i membri di cui alla lettera *b)* dell'art. 55 della legge; l'organizzazione sindacale, le cui liste abbiano ottenuto, tra i membri di cui alla lettera *b)* dell'art. 55 della legge, la maggioranza assoluta o relativa, può designare un ulteriore rappresentante.

Funge da segretario della commissione elettorale centrale un dipendente dell'E.S.A.T.

Le commissioni elettorali comprensoriali sono composte:

a) da un dipendente dell'E.S.A.T. o da un dipendente del Comprensorio designato dalla giunta comprensoriale, o da un dipendente della provincia designato dalla giunta provinciale, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante designato dalla giunta comprensoriale, con funzioni di vicepresidente; ove il comprensorio non provveda alla designazione entro dieci gironi dalla richiesta, tale membro viene scelto e nominato direttamente dal presidente dell'E.S.A.T. tra i dipendenti dell'E.S.A.T. medesimo;

c) da un rappresentante designato, tra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel comprensorio, da ciascuna delle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia le cui liste abbiano ottenuto, nella precedente elezione, candidati eletti tra i membri di cui alla lettera *a)* dell'art. 60 della legge; l'organizzazione sindacale le cui liste abbiano ottenuto, tra i membri di cui alla lettera *a)* dell'art. 60 della legge, la maggioranza assoluta o relativa, può designare un ulteriore rappresentante.

Funge da segretario delle commissioni elettorali comprensoriali un dipendente dell'E.S.A.T. o un dipendente del comprensorio designato dalla giunta comprensoriale, o un dipendente della provincia designato dalla giunta provinciale.

Il vicepresidente, di cui alla lettera *b)* dei precedenti commi, coadiuva il presidente e ne esercita le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Qualora i membri di cui alla lettera *c)* dei precedenti commi non vengano designati entro dieci giorni dalla richiesta, i medesimi vengono scelti e nominati direttamente dal presidente dell'E.S.A.T. tra gli iscritti nelle liste elettorali.

I componenti delle commissioni di cui al presente articolo, ivi compreso il segretario, non devono essere inclusi nelle liste dei candidati sia per le elezioni dei membri eletti dell'assemblea, che per le elezioni dei membri dei comitati agricoli comprensoriali.

Le commissioni di cui al presente articolo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e deliberano col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art. 7.

Contrassegni di lista

Ciascuna delle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia che intende partecipare alle elezioni distingue le proprie liste con un contrassegno.

Le organizzazioni sindacali agricole di categoria possono depositare presso la direzione dell'E.S.A.T., entro 5 gironi dalla data del provvedimento di indizione delle elezioni, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni.

Tale deposito deve essere fatto dal presidente o dal segretario o dal direttore della organizzazione o da persona munita di mandato rilasciato da uno dei predetti soggetti.

Il contrassegno, non colorato, contenuto in un cerchio di cm 10 di diametro, deve essere depositato riprodotto su foglio bianco formato protocollo, in triplice esemplare e, contestualmente, il medesimo contrassegno deve essere depositato in formato ridotto, contenuto in un cerchio di cm 2 di diametro su foglio bianco formato protocollo.

Qualora il contrassegno risulti identico o facilmente confondibile con altri contrassegni presentati in precedenza, il direttore dell'E.S.A.T. ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di due giorni per l'eventuale presentazione di un altro contrassegno.

Del ricevimento il direttore dell'E.S.A.T. rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno, ne dà notizia scritta a ciascuna commissione elettorale ed alle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia, ne dispone l'affissione all'albo dell'E.S.A.T. per otto giorni consecutivi.

Art. 8.

Liste dei candidati

Le liste dei candidati debbono essere presentate in modo distinto per l'elezione dei membri elettivi dell'assemblea e per l'elezione dei membri elettivi di ciascun comitato agricolo comprensoriale, rispettivamente alla commissione elettorale centrale ed alle commissioni elettorali comprensoriali, da parte delle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia che intendono partecipare alle elezioni, a mezzo del presidente o del segretario o del direttore della organizzazione o di persona munita di mandato rilasciato da uno dei predetti soggetti, fra il 26° e il 20° giorno prima di quello fissato per la votazione.

Per l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali nessuna lista può comprendere un numero di candidati minore di 4 nè superiore a 20.

Per l'elezione dei membri elettivi dell'assemblea nessuna lista può comprendere un numero di candidati minore di 6 nè superiore a 12.

Di ciascun candidato deve essere indicato, nome, cognome, luogo e data di nascita.

Le liste per entrambe le elezioni, qualora richiesto ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere sottoscritte da almeno 50 presentatori. I presentatori delle liste

debbono essere elettori e, per le liste per l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali, essere elettori nel comprensorio cui la lista si riferisce. Per ciascuna delle due elezioni ogni elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Le sottoscrizioni dei presentatori debbono essere autenticate, anche cumulativamente in un solo atto.

Con la lista dei candidati si debbono presentare anche le dichiarazioni di accettazione di ogni candidato autenticate, nonchè l'eventuale designazione di un rappresentante di lista presso ogni seggio rilasciata con firma autenticata del presidente o del segretario o del direttore della organizzazione. Presso la commissione elettorale centrale e presso le commissioni elettorali comprensoriali la rappresentanza di lista viene assunta dal primo firmatario fra i presentatori.

Le autenticazioni di cui al presente articolo possono essere fatte dal presidente o vice presidente della commissione elettorale centrale, da un notaio, da un cancelliere o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Il segretario delle commissioni elettorali rilascia ricevuta degli atti presentati indicando il giorno e l'ora.

Le commissioni elettorali, entro il giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, esaminano ed approvano le liste medesime. Il rappresentante di lista entro i due giorni successivi può, in caso di contestazioni, prendere cognizioni delle medesime e presentare osservazioni. Le commissioni elettorali entro il giorno successivo decidono in via definitiva.

Sulla base della documentazione trasmessa dalle commissioni elettorali, il presidente dell'E.S.A.T., entro il termine di cui al penultimo comma dell'art. 2, provvede:

a) alla preparazione del manifesto recante i contrassegni di lista ed il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati nonchè delle schede per la votazione. Il manifesto e le schede recano i contrassegni di lista, secondo l'ordine di presentazione delle liste, con progressione orizzontale;

b) all'inoltro del manifesto di cui alla lettera *a*), in congruo numero di esemplari, ai sindaci, i quali ne curano l'affissione agli albi comunale e frazionali per almeno otto gironi prima di quello fissato per la votazione;

c) all'inoltro ai sindaci dei comuni sede di seggio del seguente materiale occorrente per il funzionamento di ogni singolo seggio:

due copie delle liste degli elettori assegnati al seggio;
il pacco sigillato contenente le schede di votazione;
tre copie del manifesto recante le liste dei candidati da affiggere nella sala di votazione;
sei matite copiative per l'espressione del voto;
due copie di un manifesto riportante le principali norme di votazione;
l'elenco dei rappresentanti di lista, se designati;
una copia del presente regolamento;
il pacco contenente gli stampati e la cancelleria.

Art. 9.
Costituzione dei seggi elettorali

I seggi elettorali sono costituiti a cura dei sindaci e sono composti:

a) dal presidente, scelto fra coloro che possono essere nominati presidenti di seggio elettorale ai sensi delle disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali;

b) da uno scrutatore designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia, le cui liste abbiano ottenuto, nella precedente elezione, candidati eletti tra i membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 60 della legge; la organizzazione, le cui liste abbiano ottenuto, tra i membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 60 della legge, la maggioranza assoluta o relativa può designare un ulteriore scrutatore.

Gli scrutatori devono essere designati tra gli iscritti nelle liste elettorali relative al seggio; qualora tali membri non vengano designati almeno sedici giorni prima di quello fissato per la votazione, i medesimi vengono scelti e nominati direttamente dal sindaco tra gli iscritti nelle liste elettorali relative al seggio.

Lo scrutatore scelto dal presidente svolge le funzioni di vicepresidente, esercitandone le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

La nomina da parte del sindaco dei componenti dei seggi deve avvenire almeno quindici giorni prima di quello fissato per la votazione.

Funge da segretario del seggio il segretario comunale del comune sede del seggio oppure altro dipendente comunale designato dal sindaco.

I componenti dei seggi elettorali, ivi compreso il segretario, non devono essere inclusi nelle liste dei candidati sia per la elezione dei membri elettivi dell'assemblea che per la elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali.

Le sostituzioni dei componenti di seggio elettorali, ivi compreso il segretario, impediti per giustificati motivi a svolgere il proprio compito sono attuate, nel caso del presidente, sempre dal sindaco; nel caso degli altri componenti dal presidente del seggio mediante chiamata di elettori iscritti nelle liste elettorali del seggio.

Art. 10.
Locali e materiale dei seggi elettorali

Entro le ore 16 del giorno precedente quello della votazione, il sindaco provvede alla consegna al presidente del seggio di un locale arredato idoneo alle operazioni elettorali, degli atti di nomina degli scrutatori facenti parte del seggio, nonchè del materiale di cui all'art. 8, ultimo comma, lettera *c*).

Art. 11.
Operazioni preliminari alla votazione

Alle ore sette del giorno fissato per le votazioni, il presidente di seggio costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori, nominati ai sensi dell'art. 9.

Successivamente vengono eseguite le seguenti operazioni:

a) viene costatata l'integrità del sigillo del pacco contenente le schede di votazione;

b) vengono firmate da parte di uno scrutatore tante schede per ciascuna delle elezioni, quanti sono gli iscritti nelle liste elettorali;

c) vengono sigillate le urne vuote destinate a contenere le schede votate per ciascuna delle elezioni;

d) viene affisso, nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima, il manifesto con le liste dei candidati ed il manifesto recante le principali norme per la votazione.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente del seggio dichiara quindi aperta la votazione.

Art. 12.
Rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio cui sono assegnati e delle commissioni elettorali, dal momento della costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto all'interno della sala nella quale si svolgono le operazioni.

Durante le operazioni di cui al precedente art. 11, i rappresentanti di lista non possono allontanarsi dalla sala.

Art. 13.
Votazione

Sono ammessi alla votazione unicamente gli elettori provvisti del certificato elettorale rilasciato a norma dell'art. 5.

L'elettore, previo riconoscimento della sua identità personale, ricevute dal presidente le schede ed una matita copiativa, compila le schede medesime nell'apposita cabina e le riconsegna debitamente piegate al presidente del seggio, unitamente alla matita.

Due scrutatori, a misura che si depongono le schede nelle urne, ne fanno una attestazione apponendo la propria firma nelle liste elettorali accanto al nome di ciascun votante.

Il certificato elettorale viene ritirato e trattenuto agli atti del seggio.

L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a tre.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate nella scheda il cognome, se necessario il cognome ed il nome, oppure il numero di lista, dei candidati preferiti compresi nella lista votata.

All'ora di chiusura della votazione sono ammessi a votare gli elettori che si trovino ancora nei locali del seggio.

Art. 14.

Operazioni di scrutinio

Il presidente, dichiarata chiusa la votazione, procede a sigillare le urne contenenti le schede votate, accerta il numero dei votanti sulla base delle liste elettorali e dei certificati elettorali, conta le schede autenticate e non impiegate nelle votazioni e riscontra se corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Il presidente procede quindi allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, iniziando da quello relativo alla elezione dei membri elettivi dell'assemblea.

Art. 15.

Validità e nullità dei voti e delle schede

Il presidente decide in via provvisoria, udito il parere degli scrutatori, sulla nullità delle schede e dei voti.

La validità delle schede e dei voti deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono nulle le schede:

a) non firmate da uno scrutatore ai sensi dell'art. 11. Esse vengono vidimate dal presidente e da uno scrutatore e vengono allegate al verbale;

b) quelle che non contengono espressioni di voti (schede bianche) ne per lista nè per candidati. Anche dette schede vengono vidimate ed allegate al processo verbale.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore ha voluto far conoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare quella prescelta, nemmeno con la indicazione dei candidati per i quali è stato espresso il voto di preferenza.

Art. 16.

Voti di preferenza

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Sono nulle le preferenze:

a) espresse in eccedenza al numero consentito, rimanendo valide le prime tre;

b) che risultano scritte in modo tale da rendere impossibile l'identificazione del candidato prescelto;

c) quelle che sono state espresse a favore di candidati non compresi nella lista prescelta. In tale caso rimane valido il solo voto di lista.

Art. 17.

Raggruppamento delle schede

Le schede spogliate a termini degli articoli precedenti vengono suddivise nei seguenti gruppi:

a) quelle contenenti voti validi;

b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;

c) quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;

d) quelle nulle;

e) quelle per le quali non risulti alcuna manifestazione di voto (schede bianche).

Art. 18.

Adempimenti successivi allo scrutinio

Il presidente, compiute le operazioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 provvede:

a) a formare un pacco contenente le matite e il materiale di cancelleria sopravanzati;

b) a formare pacchi distinti per ogni singola elezione contenenti copia del verbale, le tabelle di scrutinio, le schede elettorali, i reclami scritti pervenuti al seggio, la lista vidimata degli elettori assegnati al seggio;

c) a sciogliere l'adunanza;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... **L. 72.000**
semestrale .... **L. 40.000**

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... **L. 100.000**
semestrale .... **L. 55.000**

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... **L. 96.000**
semestrale .... **L. 53.000**

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... **L. 85.000**
semestrale .... **L. 47.000**

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... **L. 165.000**
semestrale .... **L. 92.000**

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... **L. 30.000**

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... **L. 400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 65.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 35.000**

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

d) a riconsegnare al sindaco i locali e l'arredamento usati durante le operazioni del seggio;

e) a recapitare, anche a mezzo di uno scrutatore, entro le ore 12 del giorno successivo a quello della votazione il materiale di cui alla lettera *a*) al presidente dell'E.S.A.T. e quello di cui alla lettera *b*) rispettivamente alla commissione elettorale centrale e alla commissione elettorale comprensoriale, a seconda se trattasi di materiale relativo all'elezione dei membri elettivi dell'assemblea oppure dei membri elettivi del comitato agricolo comprensoriale.

Art. 19.

Proclamazione dei risultati elettorali

La commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali comprensoriali, rispettivamente per l'elezione dei membri elettivi dell'assemblea e per l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali, ricevuti i verbali e la documentazione relativa ai vari seggi, decidono, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale, le proteste ed i reclami presentati, sulla nullità dei voti, delle schede e sugli incidenti; quindi procedono a riassumere i risultati degli scrutini dei vari seggi, all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste concorrenti, alla proclamazione degli eletti.

Copia del verbale, unitamente alla documentazione relativa alla votazione recapitata dai seggi elettorali, è trasmessa mediante plico al presidente dell'E.S.A.T., entro le ore 12 del giorno successivo a quello di chiusura delle attività menzionate, a cura del presidente di ciascuna commissione elettorale che infine dichiara sciolta la riunione.

Art. 20.

Verbalizzazione delle operazioni

Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di seggio e dalle commissioni elettorali centrale e comprensoriali, per ogni singola elezione, è steso verbale in duplice copia, firmato in calce e su ogni foglio dai componenti i rispettivi uffici.

Copia dei verbali dell'ufficio elettorale è trasmessa a cura del presidente del seggio al sindaco del comune sede di seggio e rimane agli atti del comune.

Copia del verbale delle commissioni centrale e comprensoriali è trasmessa a cura dei rispettivi presidenti alla giunta provinciale.

Le trasmissioni di cui ai commi precedenti devono avvenire nel rispetto dei termini previsti rispettivamente dagli articoli 18 e 19.

Art. 21.

Sigillatura dei plichi e dei pacchi

Tutti i plichi ed i pacchi, la cui confezione è prescritta dalle disposizioni del presente regolamento, sono sigillati con la firma del presidente e di almeno uno scrutatore o membro di commissione.

Art. 22.

Rinvio

Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della regione Trentino-Alto Adige, approvato con deliberazione della giunta regionale dd. 27 marzo 1980, n. 445, e pubblicato sul supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 16 marzo 1982.

Art. 23.

Abrogazione

E' abrogato il precedente regolamento di esecuzione approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2235 dd. 1° aprile 1976 ed emanato con decreto del presidente della giunta provinciale dd. 6 aprile 1977, n. 8-95/legisl., pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 17 maggio 1977.

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1982
Registro n. 40, *foglio n.* 149

(4963)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823020)